



ATO n° 6
ALESSANDRINO

REGOLAMENTO GENERALE
FOGNATURA - DEPURAZIONE

DICEMBRE 2023

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1: Oggetto.....	3
Articolo 2: Definizioni.	3
Articolo 3: Principi fondamentali del servizio.....	5
CAPO II ALLACCIAMENTI	6
Articolo 4: Obbligo di allacciamento.	6
Articolo 5: Autorizzazione all'allacciamento.....	6
Articolo 6: Condizioni per l'allacciamento.	7
Articolo 7: Procedure di allacciamento per le utenze domestiche e industriali.	7
Articolo 8: Procedure di allacciamento per le immissioni delle acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne.....	8
Articolo 9: Rilascio parere per nuovi piani esecutivi convenzionati o similari.	9
Articolo 10: Allacciamenti di condotte fognarie private.	9
Articolo 11: Cautele e divieti.....	10
Articolo 12: Controlli.....	10
Articolo 13: Interruzioni e sospensioni del servizio di fognatura.....	11
CAPO III DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DELLE IMMISSIONI.	12
Articolo 14: Tipologia degli scarichi.	12
Articolo 15: Scarichi di acque reflue domestiche e assimilabili al domestico	12
Articolo 16: Scarichi di acque reflue industriali	15
Articolo 16 bis: Immissioni di acque meteoriche, di dilavamento e di lavaggio aree esterne.....	16
CAPO IV ELEMENTI CONTRATTUALI	18
Articolo 17: Durata del contratto d'utenza.....	18
Articolo 18 Misurazione dei volumi di scarico di acque reflue domestiche.....	18
Articolo 18 bis: Misurazione dei volumi di scarico delle utenze industriali.....	19
Articolo 19: Tariffe.....	20
Articolo 20 – Vincolo ai ricavi	24
Articolo 21- Determinazioni analitiche dei reflui industriali	26
Articolo 22 - Maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione.....	28
Articolo 23: Determinazione delle tariffe da applicarsi per i servizi di fognatura e depurazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne	30
Articolo 24: Risarcimento del danno – Garanzie.	31
Articolo 25: Verifica dei requisiti.	32

Articolo 26: Controversie.....	32
Articolo 27: Rinvio.....	32
Allegato 1 – Coefficienti Di Calcolo Per Tariffazione Acque Meteoriche.....	33

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Oggetto.

1. Il Gestore esercita il servizio di pubblica fognatura nei modi stabiliti dal presente Regolamento.
2. Ai fini di salvaguardia ambientale e di tutela degli impianti adibiti all'esercizio, il Gestore si riserva di stabilire cautele, procedure e garanzie necessarie allo svolgimento del servizio.
3. Il servizio è gestito nel generale interesse, secondo le norme di legge e regolamentari, l'esperienza e i principi di buona tecnica.

Articolo 2: Definizioni.

1. Ai fini dell'interpretazione del presente Regolamento, si intende:
 - Acque reflue domestiche o reflui domestici: sono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - Acque reflue industriali o reflui industriali: è qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., e diverse dagli scarichi delle utenze assimilate alle domestiche ai sensi della normativa nazionale – ex art. 101, comma 7 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.P.R. 227/2011 - e delle normative regionali;
 - Fognatura: l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
 - Scarico: è qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con la rete fognaria pubblica, indipendentemente dalla loro

natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- Rete fognaria: insieme delle condutture, di proprietà pubblica, adibite al servizio;
- allacciamento fognario: è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue prodotte dal punto di scarico utente alla pubblica fognatura;
- Innesto fognario: punto di collegamento tra l'allacciamento e la condotta pubblica;
- autorizzazione all'allacciamento: la possibilità accordata dal Gestore al richiedente di effettuare l'allacciamento alla rete fognaria;
- Atto di autorizzazione o autorizzazione allo scarico: è l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui agli artt. 124 e 125 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. rilasciato dall'ente competente;
- Nulla osta allo scarico: è il parere tecnico favorevole rilasciato dal Gestore del servizio di fognatura nell'ambito del procedimento di autorizzazione allo scarico
- Utente finale: è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII
- Volume scaricato: la quantità, espressa in metri cubi, sulla quale si basa il corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione, così come normato all'articolo 18 e 18bis
- Tariffa: il prezzo applicato per metro cubo di acqua scaricata.
- COD (Chemical Oxygen Demand): è la quantità di ossigeno richiesta per ossidare chimicamente, secondo modalità standardizzate, le sostanze ossidabili presenti nei liquami; è un indice che individua non solo le sostanze organiche ossidabili biologicamente ma anche le sostanze organiche non biodegradabili ossidabili solo chimicamente;
- Inquinanti principali: sono rappresentati da COD, SST, N e P;
- Inquinanti specifici: sono gli ulteriori inquinanti rispetto ai principali;
- N: è l'azoto totale, ottenuto come somma dell'azoto organico, ammoniacale (NH₄), nitrico e nitroso presenti nei liquami;

- P: è il fosforo totale, ottenuto come somma del fosforo organico e del fosforo inorganico (ortofosfati e polifosfati) presenti nei liquami;
- SST (Solidi Sospesi Totali): è la quantità di particelle sospese e colloidali ovvero sostanze visibili che restano catturate in particolari membrane filtranti di porosità di 0,45 micrometri.

Articolo 3: Principi fondamentali del servizio.

1. I principi fondamentali cui si ispira il servizio, sono così sintetizzati:
 - eguaglianza dei diritti degli utenti;
 - obiettività ed imparzialità nella gestione;
 - equità nelle quantificazioni economiche del servizio reso;
 - partecipazione del cittadino a tutela dei suoi diritti di utente;
 - diritto di accesso dell'utente alle informazioni aziendali che lo riguardano;
 - rapidità e certezza di informazione, comunicazione ed evasione pratiche da parte del Gestore;
 - sollecitudine nell'esecuzione degli interventi necessari;
 - diritto del Gestore a percepire dagli utenti il corrispettivo per il servizio fornito.
2. Nei rapporti contrattuali con l'utente trovano applicazione i disposti di cui al capo XIV bis del C.C., contenuti negli artt. 1469 bis e seguenti.

CAPO II ALLACCIAMENTI

Articolo 4: Obbligo di allacciamento.

1. Ai sensi di legge, tutti gli scarichi di tipo domestico devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dal punto di allacciamento. Tale distanza è misurata a partire dal punto più vicino della condotta fognaria pubblica al fabbricato.
2. Sono fatte salve eventuali e motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riguardo agli insediamenti esistenti.

Articolo 5: Autorizzazione all'allacciamento.

1. Tutti i nuovi allacciamenti devono essere preventivamente autorizzati dal Gestore.
2. Sono assimilati ai nuovi allacciamenti gli spostamenti di quelli esistenti, i loro rifacimenti e adeguamenti sostanziali, ivi ricomprese le modifiche dei diametri.
3. L'autorizzazione all'allacciamento va richiesta al Gestore utilizzando apposito modulo riportato in fac-simile all'allegato "Regolamento tecnico di fognatura - depurazione".
4. Nei soli casi di emergenza che possono determinare situazioni di pericolo o possibili disagi di natura igienico sanitaria, è concesso il rifacimento dell'allaccio esistente, previa Comunicazione al Gestore con la quale l'utente si impegna, entro 5 giorni dalla Comunicazione stessa, alla presentazione dell'istanza, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento all'articolo 7
5. La richiesta di allacciamento deve essere inoltrata dal proprietario, ovvero dal legale rappresentante, dell'immobile.
6. Nel caso il richiedente non coincida con il proprietario dell'immobile, il medesimo, sarà tenuto ad ottenerne l'assenso mediante apposizione di firma in calce al modulo di richiesta.
7. Le eventuali autorizzazioni per il passaggio delle condotte su suolo pubblico, ovvero privato, sono a totale carico del richiedente.
8. Esperita l'istruttoria tecnica il Gestore provvede al rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento entro 45 giorni dalla richiesta.

9. Il Gestore si riserva di verificare la conformità dei lavori eseguiti, che devono corrispondere alle prescrizioni tecniche riportate nell'autorizzazione all'allacciamento, eventuali difformità dovranno essere sanate a cura e spese del richiedente, pena la revoca del provvedimento autorizzativo.

Articolo 6: Condizioni per l'allacciamento.

1. L'autorizzazione all'allacciamento è subordinata:
 - alla verifica di compatibilità tecnica dell'allaccio con la rete fognaria in esercizio;
 - al versamento all'atto dell'istanza, da parte del richiedente, di una quota forfettaria stabilita in 50 € + IVA a compenso delle spese di istruttoria e controllo.
2. L'autorizzazione all'allacciamento in nessun caso esime il richiedente dal conseguire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria per l'esecuzione dei lavori di allacciamento, che dovrà essere acquisita a cura e spese del richiedente medesimo.

Articolo 7: Procedure di allacciamento per le utenze domestiche e industriali.

1. La realizzazione delle opere di allacciamento per le utenze, domestiche e non, è interamente a carico del richiedente che vi provvederà a propria cura e spese, così come a suo carico resta ogni ripristino delle condizioni dei luoghi interessati dai lavori. In particolare, per gli interventi sulle strade pubbliche, il richiedente, dovrà ottemperare agli eventuali obblighi di ripristino stabiliti dal comune nel provvedimento di autorizzazione edilizia.
2. Detta realizzazione dovrà essere conforme al progetto, debitamente firmato da tecnico abilitato, presentato, unitamente alla domanda di autorizzazione, dal richiedente al Gestore e da quest'ultimo autorizzato.
3. Almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'interessato dovrà darne comunicazione scritta al Gestore per i controlli di competenza concordando con lo stesso le modalità e le tempistiche dell'intervento. Il Gestore potrà, anche in corso d'opera, prescrivere eventuali ulteriori interventi necessari alla corretta e funzionale realizzazione dell'allacciamento, prescrizioni cui il richiedente è tenuto ad ottemperare, pena la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento.
4. Tutti gli interventi di manutenzione, riparazione o ripristino dell'allacciamento, anche derivanti da prescrizioni del Gestore, ed anche se realizzati su suolo pubblico,

resteranno a carico dell'utente. Essi saranno soggetti a procedura di cui al presente articolo, eccezion fatta per la manutenzione ordinaria.

5. Il Gestore potrà disporre in ogni tempo controlli e/o ispezioni sull'allacciamento, nonché prescrivere gli eventuali interventi che si rendessero necessari al mantenimento in condizioni di efficienza e funzionalità dell'allacciamento, prescrizioni cui il richiedente è tenuto ad ottemperare, pena la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento.
6. Le procedure di allacciamento delle utenze domestiche e industriali sono soggette alle disposizioni normative vigenti, ed alla disciplina dell'apposito Regolamento tecnico, cui si rinvia.
7. Nel caso di utenza industriale, l'autorizzazione all'allacciamento non autorizza lo scarico che dovrà essere obbligatoriamente autorizzato con specifico provvedimento e secondo le disposizioni normative vigenti.

Articolo 8: Procedure di allacciamento per le immissioni delle acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne

1. La realizzazione delle opere di allacciamento è interamente a carico del richiedente che vi provvederà a propria cura e spese, così come a suo carico resta ogni ripristino delle condizioni dei luoghi interessati dai lavori. In particolare, per gli interventi sulle strade pubbliche, il richiedente, dovrà ottemperare agli eventuali obblighi di ripristino stabiliti dal comune nel provvedimento di autorizzazione edilizia.
2. Detta realizzazione dovrà essere conforme al piano di prevenzione e di gestione redatto in conformità alle disposizioni del regolamento regionale in materia ed approvato dal Gestore. Per i centri di raccolta la realizzazione dell'allacciamento dovrà parimenti essere conforme a quanto previsto nel sistema di gestione delle acque meteoriche (cfr. art 2 All. 1 D.M. 8/4/2008 s.m.i.).
3. Almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'interessato dovrà darne comunicazione scritta al Gestore per i controlli di competenza concordando con lo stesso le modalità e le tempistiche dell'intervento. Il Gestore potrà, anche in corso d'opera, prescrivere eventuali ulteriori interventi necessari alla corretta e funzionale realizzazione dell'allacciamento, prescrizioni cui il richiedente è tenuto ad ottemperare, pena la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento.

4. Tutti gli interventi di manutenzione, riparazione o ripristino dell'allacciamento, anche derivanti da prescrizioni del Gestore, ed anche se realizzati su suolo pubblico, resteranno a carico dell'utente. Essi saranno soggetti a procedura di cui al presente articolo, eccezion fatta per la manutenzione ordinaria.
5. Il Gestore potrà disporre in ogni tempo controlli e/o ispezioni sull'allacciamento, nonché prescrivere gli eventuali interventi che si rendessero necessari al mantenimento in condizioni di efficienza e funzionalità dell'allacciamento, prescrizioni cui il richiedente è tenuto ad ottemperare, pena la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento.
6. Si fa in ogni caso rinvio all'apposito "Regolamento tecnico".

Articolo 9: Rilascio parere per nuovi piani esecutivi convenzionati o similari.

1. La realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria è interamente a carico del richiedente che vi provvederà a propria cura e spese, così come a suo carico resta ogni ottenimento di parere/autorizzazione, il ripristino delle condizioni dei luoghi interessati dai lavori. In particolare, le nuove realizzazioni dovranno sottostare alle norme di attuazione del piano regolatore vigente ed al regolamento tecnico di fognatura dell'Egato 6 in essere.
2. Il parere tecnico preventivo per la realizzazione dei nuovi tratti di rete di cui al comma precedente sarà rilasciato dal Gestore del Servizio di fognatura territorialmente competente, previo versamento, da parte dell'Utente, di un corrispettivo a compenso delle spese di istruttoria e controllo pari a € 500+ IVA.

Articolo 10: Allacciamenti di condotte fognarie private.

1. Le condotte fognarie private a servizio di insediamenti industriali o misti sono soggette alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8, nonché alle disposizioni normative vigenti, ed alla disciplina dell'apposito Regolamento tecnico, cui si rinvia.
2. Le condotte fognarie private che interessano insediamenti dai quali originano esclusivamente scarichi di tipo domestico sono soggette alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, nonché alle disposizioni normative vigenti, ed alla disciplina dell'apposito Regolamento tecnico, cui si rinvia.

Articolo 11: Cautele e divieti.

1. L'utente è tenuto ad utilizzare il manufatto d'allacciamento con le cautele suggerite dal lodevole uso, consistenti innanzitutto nel non scaricare sostanze, materiale od anche oggetti suscettibili di comprometterne il regolare funzionamento.
2. L'utente è tenuto a porre in atto, a propria cura e spese, nonché sotto la sua diretta responsabilità, le seguenti precauzioni:
 - prevenire manomissioni e guasti al precitato manufatto, compresi quelli provocabili dal gelo;
 - garantirne la costante e lodevole manutenzione intervenendo sollecitamente ove e quando necessario;
 - ricercare ed eliminare guasti o inconvenienti nelle condotte interne, manlevandone in ogni caso il Gestore del servizio;
 - prendere le necessarie misure, comunque idonee ad evitare danni, disturbi, molestie e pregiudizi all'ambiente ed a terzi in ogni e qualsiasi evenienza, specie in ogni occasione di interruzioni e sospensioni programmate o d'emergenza del servizio;
 - evitare alterazioni delle caratteristiche delle acque di scarico prodotte da malfunzionamento delle proprie apparecchiature, impianti e trattamenti.
3. E' fatto divieto di utilizzare le fosse di decantazione esistenti. A tal fine e come misura immediata, l'utente dovrà disporre il bypass, salvo neutralizzarle ed eliminarle su disposizione della locale Autorità d'igiene.

Articolo 12: Controlli.

1. Al fine di assicurare la costante funzionalità della rete fognaria di propria competenza, il Gestore, qualora lo ritenga necessario, potrà controllare e ispezionare gli allacciamenti installati sulla rete, disponendo le eventuali misure a garanzia di buon funzionamento che, se non adottate nei tempi e con le modalità prescritte dall'art.7, saranno realizzate direttamente dal Gestore con addebito all'utente.
2. L'utente si impegna a consentire e facilitare gli accessi del personale incaricato dal Gestore per le ispezioni, prestando ogni collaborazione necessaria od anche soltanto utile allo scopo.

Articolo 13: Interruzioni e sospensioni del servizio di fognatura.

1. Il Gestore potrà programmare sospensioni o interruzioni del servizio, che dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di manutenzione. Di regola, queste non saranno fatte coincidere con i periodi di punta dei rilasci, onde evitare all'utente i maggiori disagi.
2. In ogni caso gli utenti saranno preavvertiti con ogni mezzo utile ed efficace, dettando loro le precauzioni e prescrizioni di circostanza, cui dovranno attenersi onde evitare inconvenienti e rischi dei quali sarebbero chiamati a rispondere. Nel caso la zona interessata dai lavori ricomprendesse ospedali, case di cura, scuole, asili, e in genere insediamenti per i servizi pubblici alla persona, il preavviso sarà pari a due giorni lavorativi precedenti la data di intervento.
3. Nell'evenienza di circostanze accidentali ed imprevedibili, per caso fortuito o forza maggiore, il Gestore avvertirà per quanto possibile del fatto, e l'utente sarà tenuto a collaborare per il superamento dell'emergenza.
4. Per quanto riguarda le utenze industriali, nei casi più gravi o complessi, la Ditta dovrà tempestivamente sospendere lo sversamento dei reflui e adottare ogni soluzione tecnica necessaria per minimizzare gli effetti dell'evento e per ripristinare le condizioni a norma, segnalando al Gestore l'avvenuto incidente. La Ditta dovrà altresì sospendere lo scarico dei reflui su richiesta del Gestore qualora l'impianto di recapito dovesse presentare anomalie, inconvenienti e condizioni tali da non garantire l'efficacia dei trattamenti e la conformità ai limiti di legge in materia di scarichi ovvero richieda un fermo od altri interventi per manutenzione, ovvero ciò sia imposto da prescrizioni dell'Autorità competente. La ripresa degli scarichi potrà avvenire solo dietro nulla osta del Gestore.
5. Le interruzioni e sospensioni di cui al presente articolo non faranno sorgere, a favore dell'utente, diritti per risarcimenti o indennizzi.

CAPO III DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DELLE IMMISSIONI.

Articolo 14: Tipologia degli scarichi.

1. Secondo le vigenti disposizioni normative ed ai fini del presente Regolamento, gli scarichi sono classificati secondo le seguenti tipologie:
 - **“Acque reflue domestiche”**: acque usate (dette anche reflue) provenienti da insediamenti di tipo residenziale e di servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
 - **“Acque reflue assimilabili al domestico”**: acque reflue derivanti prevalentemente dal metabolismo umano, provenienti da insediamenti industriali e attività riconducibili all’elenco di cui all’Allegato A del D.P.R. 227/2011.
 - **“Acque reflue industriali o reflui industriali”**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., e diverse dagli scarichi delle utenze assimilate alle domestiche ai sensi della normativa nazionale – ex art. 101, comma 7 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.P.R. 227/2011 - e delle normative regionali
2. In ottemperanza al regolamento regionale in materia, sono considerati immissioni tutti gli apporti in pubblica fognatura di acque meteoriche e di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne.

Articolo 15: Scarichi di acque reflue domestiche e assimilabili al domestico

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in una rete fognaria servita da un impianto di depurazione terminale sono sempre ammessi, fermo il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, senza necessità di alcun tipo di trattamento, non necessitano di esplicita autorizzazione da parte del Gestore, fatto salvo, per le nuove costruzioni, l’ottenimento dell’autorizzazione all’allacciamento alla rete fognaria per le acque reflue urbane.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in una rete fognaria non collegata ad un impianto di depurazione terminale, necessitano per le nuove realizzazioni di

autorizzazione all'allacciamento e sono ammessi nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente che dovranno essere conseguiti con idonei trattamenti depurativi.

3. Sono Acque reflue assimilabili al domestico gli scarichi di attività riconducibili all'elenco di cui all'Allegato A del D.P.R. 227/2011, con portata comunque inferiore ai 1000 mc/anno, che presentano caratteristiche qualitative equivalenti, come indicato all' art. 14 della L.R. 13/90.
4. Per gli scarichi in pubblica fognatura di acque domestiche, ad esclusione di quelli che provengono esclusivamente da insediamenti di tipo abitativo residenziale e/o da servizi igienici, deve essere presentata al Gestore, dal titolare dello scarico, una dichiarazione che indichi la tipologia di refluo scaricato, ne certifichi l'assimilabilità ai sensi del comma 3 e che attesti che le attività non comportino la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni.
5. I titolari degli scarichi di cui al comma 4 sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di seguito indicate:
 - a) le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;
 - b) la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva devono essere raccolte e smaltite a parte;
 - c) gli scarti solidi di lavorazione devono essere raccolti e smaltiti a parte;
 - d) i bagni esausti di decapaggio, defosfatizzazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;
 - e) gli scarichi derivanti da cucine di ospedali, case di cura per anziani, ristoranti, mense e attività similari devono essere dotati di un pretrattamento composto da un sedimentatore, tipo Imhoff, e da un dispositivo di separazione grassi e oli adeguatamente dimensionato; in casi particolari, in relazione alla difficoltà di realizzazione del sistema di pretrattamento, il Gestore verificherà la possibilità di ometterlo anche in relazione alla capacità dell'impianto di depurazione e delle caratteristiche della rete fognaria;
 - f) gli oli esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;

g) i distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in genere gli insediamenti che diano luogo a scarichi saltuari di olii minerali, benzine e liquami leggeri, dovranno installare anche idonei dispositivi (separatori) per contenere entro i limiti autorizzati tali sostanze. I separatori dovranno essere vuotati e puliti, a cura del titolare, a regolari intervalli di tempo e, comunque, secondo necessità. Il materiale separato dovrà essere smaltito in modo corretto, senza provocare danni, e dell'avvenuta pulizia dovrà essere conservata la documentazione;

h) i laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esauriti di sviluppo e fissaggio, separatamente. Tali scarichi non potranno essere recapitati in fognatura;

i) i laboratori di analisi dovranno installare contenitori di adeguata capacità per lo stoccaggio e l'eventuale trattamento o conferimento a terzi di qualsiasi tipo di refluo non rientrante nei limiti di accettabilità in pubblica fognatura;

l) gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al successivo comma 7.

6. La suddetta elencazione non ha valore esaustivo, il Gestore ha la facoltà di determinare ulteriori prescrizioni nel caso di specifiche lavorazioni od attività produttive.
7. La verifica sull'adeguato dimensionamento e funzionamento degli impianti di pretrattamento e sulle azioni poste in essere dai titolari di scarichi particolari, di cui al comma 5, sarà effettuata dal Gestore in occasione della richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura e/o a seguito del verificarsi di situazioni anomale in termini di arrivo di reflui al depuratore. Il Gestore è autorizzato a prendere visione dei formulari e dei registri di carico e scarico che comprovino la regolare manutenzione ordinaria dei sistemi di pretrattamento.
8. Gli scarichi provenienti da case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini che recapitano in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti allo scarico, devono essere sottoposti, in ogni caso, al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione.
9. Per gli scarichi di cui al comma 4, in caso di inosservanza di quanto previsto dal presente regolamento, il Gestore potrà imporre l'installazione, a spese del titolare dello scarico, di un campionatore in automatico per il controllo dei reflui scaricati. In caso di ripetute inosservanze il Gestore potrà altresì, previa diffida, procedere alla

temporanea sospensione dello scarico sino al ripristino, da parte del titolare, delle condizioni di scarico conformi al presente Regolamento.

Articolo 16: Scarichi di acque reflue industriali

1. Tutti gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale le reti fognarie per le acque reflue urbane dell'area, sono ammessi nel rispetto dei limiti qualitativi previsti dal presente Regolamento e purché siano esplicitamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. L'autorizzazione determina le modalità e le cautele, nonché le sanzioni, anche penali, in caso di inosservanza delle prescrizioni.
2. Gli scarichi di acque reflue industriali di norma debbono rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 Parte III al D. Lgs. 152/06.
3. Il Gestore, tenuto conto della capacità depurativa dei singoli impianti pubblici di depurazione e della tipologia delle attività presenti nel bacino di utenza degli impianti, stabilisce valori limite per lo scarico in pubblica fognatura anche in deroga a quelli indicati dalla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con i limiti di cui all'art. 107 del citato D.Lgs. 152/06 e purché sia garantito che gli scarichi dei singoli impianti pubblici di depurazione siano conformi ai limiti allo scarico in acque superficiali di cui alla sopraccitata tabella 3.
4. Il Gestore potrà rilasciare il nulla osta allo scarico di acque reflue industriali in reti fognarie non servite da impianto di depurazione terminale. In questo caso lo scarico dovrà rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 - scarico in acque superficiali - dell'allegato 5 Parte III al D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni.
5. Il nulla osta allo scarico dei reflui industriali sarà rilasciato dal gestore dell'impianto di depurazione in cui recapita il reflu, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico in capo agli enti preposti, previa l'istruttoria, i controlli e le verifiche prescritte e previo versamento, da parte dell'Utente, di un corrispettivo a compenso delle spese di istruttoria e controllo pari a 410 €+IVA
6. Ai fini dell'ottenimento del nulla osta, in caso di rinnovo/ modifica dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali, il corrispettivo a compenso delle spese di istruttoria e controllo è stabilito in 100 €+IVA

7. In base alle risultanze dell'istruttoria, il parere per il rilascio delle suddette autorizzazioni potrà contenere specifiche prescrizioni, opportunamente motivate, finalizzate ad acquisire informazioni utili su aspetti del processo produttivo e dell'eventuale depurazione che possono influenzare la qualità e/o la quantità dei reflui industriali scaricati in fognatura. Ove necessario e tecnicamente fattibile, al fine di quantificare esattamente il volume dei reflui che sono conferiti nel pozzetto di scarico fiscale, potrà essere richiesta dal Gestore all'Utenza industriale l'installazione di un sistema di misurazione del flusso degli scarichi con sistema di telelettura.

Articolo 16 bis: Immissioni di acque meteoriche, di dilavamento e di lavaggio aree esterne.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) **acque meteoriche di dilavamento**: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
 - b) **acque di prima pioggia**: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
 - c) **acque di lavaggio**: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica;
 - d) **evento meteorico**: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verificano o si susseguono a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento;
 - e) **superficie scolante**: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio.
2. Le immissioni di acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne sono disciplinate dal Regolamento approvato con D.P.G.R. del 20 febbraio 2006 n. 1/R. Per i centri di raccolta le immissioni di acque meteoriche sono normate dall'art. 2 dell'Allegato 1 del D.M. del 8 aprile 2008. Qualora tali immissioni recapitino

in reti fognarie di pertinenza del Servizio Idrico Integrato, i piani di prevenzione e gestione dovranno essere presentati al Gestore del servizio e da questo approvati.

3. L'approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione della Acque Meteoriche sarà rilasciata dal Gestore del servizio di fognatura e/o dell'impianto di depurazione in cui recapitano le acque di prima pioggia , previa l'istruttoria, i controlli e le verifiche prescritte e previo versamento, da parte dell'Utente, di un corrispettivo a compenso delle spese di istruttoria e controllo pari a € 300 + IVA.
4. Ai fini dell'ottenimento dell'approvazione del rinnovo/modifica del Piano di Prevenzione e Gestione della Acque Meteoriche, il corrispettivo a compenso delle spese di istruttoria e controllo è stabilito in 100 € + IVA.
5. L'approvazione del suddetto Piano di Prevenzione e Gestione della Acque Meteoriche potrà contenere specifiche prescrizioni, opportunamente motivate, finalizzate all'ottimizzazione della gestione del sistema ed all'acquisizione di informazioni utili su aspetti del processo produttivo e dell'eventuale pre-trattamento che possono influenzare la qualità e/o la quantità delle acque di prima pioggia scaricate in fognatura.
6. Il titolare dell'immissione è responsabile della manutenzione e del corretto uso di tutti i sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne previsti dal "Piano di prevenzione e gestione" approvato dal Gestore.
7. Il Gestore potrà disporre in ogni tempo controlli e/o ispezioni su tali sistemi, nonché prescrivere gli eventuali interventi che si rendessero necessari al mantenimento in condizioni di buona efficienza e funzionalità, prescrizioni cui il richiedente è tenuto ad ottemperare.

CAPO IV ELEMENTI CONTRATTUALI

Articolo 17: Durata del contratto d'utenza.

1. Il contratto d'utenza, qualora lo scarico non sia sottoposto a preventiva autorizzazione, decorre dalla data di stipula del contratto e la sua durata è stabilita al 31 dicembre dell'anno in cui ha avuto inizio il servizio, è successivamente tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo recesso dell'utente o per le altre cause di risoluzione previste dal presente Regolamento.
2. Il contratto d'utenza, qualora lo scarico sia sottoposto a preventiva autorizzazione, ha durata commisurata al provvedimento autorizzativo, rinnovabile con provvedimento espresso. Il provvedimento di autorizzazione specificherà le modalità e le condizioni della procedura di rinnovo.
3. Per le utenze che provvedono all'approvvigionamento idropotabile mediante allacciamento al pubblico acquedotto l'instaurazione del rapporto contrattuale con il Gestore del servizio acquedotto comporterà l'automatica attivazione del contratto relativo ai servizi di fognatura e depurazione.
4. Per le utenze che provvedono all'approvvigionamento idropotabile in modo autonomo, la stipula del contratto d'utenza relativo al servizio di fognatura comporterà anche l'automatica attivazione del contratto relativo al servizio di depurazione, fatto salvo il caso in cui l'utenza sia dotata di impianto di depurazione privato regolarmente autorizzato.
5. Per quanto non espresso si rinvia all'apposito "Regolamento tecnico" nonché alle vigenti normative in materia.

Articolo 18 Misurazione dei volumi di scarico di acque reflue domestiche.

1. I volumi di scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura sono corrispondenti ai volumi di consumo prelevati dal servizio acquedotto come risultanti dalla lettura del contatore; nei casi in cui l'utente si approvvigioni, in tutto o in parte, da fonti idriche autonome, i volumi dovranno essere quantificati mediante installazione di idonei misuratori, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno l'utente dovrà presentare la denuncia dei volumi scaricati nell'anno precedente tramite modulistica inviata dal Gestore (Vedi allegato denuncia). Qualora la

comunicazione dei consumi non rispetti la scadenza del 31 gennaio, verrà applicata in tariffa dal Gestore una penale pari a 100 € + IVA.

Articolo 18 bis: Misurazione dei volumi di scarico delle utenze industriali.

1. Ai fini della determinazione del corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione di ciascun utente industriale secondo la formula descritta al comma 19.3, il volume V_p (volume annuo scaricato dall'utente industriale) è assunto, di norma, pari al volume di acqua prelevato dall'acquedotto.
2. Nei casi in cui il volume scaricato sia diverso dal volume prelevato dall'acquedotto - per effetto dell'esistenza di punti di attingimento privati o per effetto di processi produttivi che diminuiscono o aumentano le quantità di refluo scaricate - il termine V_p è determinato con le modalità seguenti:
 - a) idonea misurazione eseguita sul punto di scarico. L'installazione del misuratore allo scarico avviene:
 - su richiesta del Gestore, per scarichi con volume minimo giornaliero superiore a 15 mc/giorno o volume annuo superiore a 3000 mc/anno e, in ogni caso, quando ritenuto opportuno per motivi tecnici o ambientali;
 - su richiesta dell'utente industriale.
 - b) negli altri casi, mediante stima ragionevole e motivata, secondo le modalità stabilite dall'EGATO.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'utente industriale dovrà in ogni caso presentare la denuncia dei volumi scaricati nell'anno precedente tramite modulistica inviata dal Gestore. Qualora la comunicazione dei consumi non rispetti la scadenza del 31 gennaio, verrà applicata in tariffa dal Gestore una penale pari a 100 € + IVA.
4. Gli oneri di installazione dei misuratori allo scarico sono coperti dall'utente industriale.
5. Il Gestore del SII è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta dei dati di volume scaricato – sia rilevati con apposito misuratore allo scarico, che determinati sulla base dei valori prelevati - con obblighi differenziati sulla base dei volumi annui di refluo, come risultanti dalla fatturazione emessa riferita al più recente anno solare:

- inferiori o uguali a 3000 mc: 2 tentativi di raccolta all'anno;
 - superiori a 3000 mc: 3 tentativi di raccolta all'anno.
6. Il raggiungimento del numero minimo di tentativi di raccolta delle misure può essere conseguito anche mediante telelettura o mediante autolettura da parte dell'utente industriale. Il Gestore procede alla validazione della misura comunicata dall'utente ai fini del suo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione. Laddove siano previsti obblighi di verifica qualitativa dello scarico, è fatto obbligo di rilevazione delle misure volumetriche contestualmente a tali attività.
 7. I cicli di raccolta delle misure devono essere organizzati secondo criteri di ragionevolezza, tenendo conto della variabilità e della stagionalità di taluni scarichi industriali, allo scopo di conseguire la migliore conoscenza possibile in ordine al profilo di utilizzo dei servizi di fognatura e depurazione. Laddove siano previsti obblighi di verifica qualitativa dello scarico, è fatto obbligo di rilevazione delle misure volumetriche contestualmente a tali attività.
 8. In caso di indisponibilità dei volumi scaricati relativi ad un'utenza industriale, rilevati con le modalità illustrate ai commi 1 e 2, il volume scaricato è posto uguale al valore massimo tra il volume autorizzato allo scarico e quello rilevato nell'ultima fatturazione.

Articolo 19: Tariffe.

1. Per le utenze domestiche, le tariffe, le loro modalità di applicazione, le forme di pagamento e le eventuali penalità (relative ai pubblici servizi di acquedotto, fognatura e depurazione), sono stabilite dal Regolamento d'utenza per l'erogazione del S.I.I..
2. Relativamente alle acque reflue provenienti da utenze produttive, la tariffa per il servizio di fognatura e depurazione sarà articolata come segue:
 - Utenze produttive con scarichi esclusivamente di tipo domestico. Si applica la tariffa prevista dal regolamento d'utenza per le utenze non domestiche.
 - Utenze produttive con scarichi assimilati al domestico ai sensi dell'articolo 15 comma 3. Si applica la tariffa di cui al precedente punto.
 - Utenze produttive con scarichi di cui all'articolo 16. Per la determinazione della tariffa si applica la formula di calcolo della "*Tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura*" di seguito riportata.

3. La formula di calcolo della “*Tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura*” (T_p), come previsto dalla Delibera ARERA 665/2017/R/idr, è la seguente:

$$T_p = QF_p + QC_p + QV_p \times V_p$$

dove:

- QF_p = quota fissa, indipendente dal volume (Euro/anno);
- QC_p = quota di capacità, legata alla capacità di depurazione impegnata per garantire il trattamento del refluo industriale p (Euro/anno);
- QV_p = quota variabile, commisurata al volume e alla qualità del refluo scaricato (Euro/mc);
- V_p = volume annuo scaricato dall'utente industriale (mc/anno)

4. La componente QF_p della formula di riferimento illustrata al comma 19.3 è interamente attribuita al servizio di fognatura, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 19.5, ed è quantificata per l'anno 2021 in :

Q_{fp}	=	Quota fissa	€ / anno	118,85
----------------------------	----------	--------------------	-----------------	---------------

5. In deroga a quanto previsto al comma 19.4, la componente tariffaria QF_p non è attribuita interamente al servizio di fognatura nei seguenti casi:

- a) qualora l'utente industriale risulti direttamente allacciato all'impianto di depurazione; in tal caso, la quota fissa è dovuta al Gestore di depurazione;
- b) qualora il Gestore della fognatura sia un soggetto diverso da quello della depurazione; in tale situazione, il corrispettivo della QF_p è attribuita interamente al Gestore dell'impianto di depurazione in cui recapita il refluo

6. La componente QC_p della formula di riferimento illustrata al comma 19.3 è interamente attribuita al servizio di depurazione ed è quantificata sulla base della seguente espressione:

$$QC_p = \{ (\%COD_{aut} \times COD_{aut}) + (\%SST_{aut} \times SST_{aut}) \} \times V_{aut} \times Td_{cap}$$

Dove :

- %COD_{aut} e %SST_{aut} rappresentano la quota di costo attribuita agli inquinanti COD e SST (%) e assumono i valori qui di seguito riportati :

$$\%COD_{aut} = 52$$

$$\%SST_{aut} = 28$$

- COD_{aut} e SST_{aut} sono le concentrazioni rinvenibili negli atti di autorizzazione (mg/l);
- V_{aut} è il volume massimo autorizzato allo scarico, calcolato moltiplicando il volume massimo giornaliero autorizzato (mc/giorno) per 365 giorni, salvo che, nel caso di utenze in cui il processo produttivo è attivo per non più di 6 mesi per le quali, previa idonea documentazione comunicata al Gestore, il volume annuo viene riproporzionato sulla base dei mesi di effettiva attività. Laddove non fosse disponibile il volume massimo giornaliero autorizzato è ammesso temporaneamente l'utilizzo del volume annuo autorizzato o laddove, non registrato, il volume massimo rilevato;
- T_{dcap} rappresenta la tariffa unitaria di capacità, ed è quantificata per l'anno 2021 in : (Euro/grammi).

$$T_{dcap} = 0,0020698$$

- 7 La componente QV_p della formula di riferimento illustrata al comma 19.3 è commisurata al volume e alla qualità del refluo scaricato ed è quantificata sulla base della seguente espressione:

$$QV_p^{ATO} = Tf_{ind}^{ATO} + \max \left\{ 1; \left[\begin{array}{l} \%_{COD} \cdot \frac{COD_p}{COD_{rif}} + \%_{SST} \cdot \frac{SST_p}{SST_{rif}} + \%_N \cdot \frac{N_p}{N_{rif}} + \\ + \%_P \cdot \frac{P_p}{P_{rif}} + \sum_j \%_{X,j} \cdot \frac{X_{j,p}}{X_{j,rif}} \end{array} \right] \right\} \cdot Td_{ind}^{ATO}$$

Dove :

- T_{find} rappresenta la tariffa unitaria di fognatura per l'utenza industriale quantificata per l'anno 2021 in:

$$T_{find} = \text{Tariffa di fognatura } \text{€ / mc} \quad 0,2962$$

- T_{dind} rappresenta la tariffa unitaria quali-quantitativa di depurazione relativa al trattamento dei reflui equivalenti al refluo di riferimento quantificata per l'anno 2021 in :

$$\mathbf{T_{dind} = Tariffa di depurazione \text{ € / mc } \mathbf{0,3466}}$$

- $\%COD$, $\%SST$, $\%N$, $\%P$ sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria T_{dind} , tengono conto dei costi di abbattimento degli inquinanti principali COD, SST, N, P,

$$\mathbf{\%COD = 52}$$

$$\mathbf{\%SST = 28}$$

$$\mathbf{\%N = 15}$$

$$\mathbf{\%P = 5}$$

- $\%X_j$ sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria T_{dind} , coprono i costi di abbattimento degli inquinanti specifici j-esimi previsti dall'EGA o altro soggetto competente;
- COD_p , $p SST$, N_p , P_p rappresentano le concentrazioni degli inquinanti principali presenti nello scarico dell'utente industriale p-esimo (mg/l); in particolare, ai fini dell'applicazione della formula, la concentrazione dell'azoto totale nel refluo p-esimo scaricato (N_p), può essere assunta pari al valore della concentrazione del parametro TKN (mg/l);
- COD_{rif} , SST_{rif} , N_{rif} , P_{rif} rappresentano le concentrazioni del refluo di riferimento dei quattro inquinanti principali (mg/l) ed il loro valore è pari ai limiti di scarico in corpo idrico superficiale per reflui industriali di cui alla Tabella 3, colonna "Scarico in acque superficiali", dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per aree sensibili; si riportano di seguito i suddetti valori:

COD_{rif} 160 mg/l

SST_{rif} 80 mg/l

N_{rif} 10 mg/l

P_{rif} 1 mg/l

- $X_{j,p}$ è la concentrazione degli ulteriori inquinanti specifici X_j individuati dall'EGA e presenti nel refluo p-esimo (mg/l).
- $X_{j,rif}$ rappresenta la concentrazione, nel refluo di riferimento, di ciascuno degli ulteriori inquinanti specifici X_j introdotti dall'EGA (mg/l); in analogia con gli inquinanti principali, le concentrazioni di riferimento $X_{j,rif}$ assumono i valori stabiliti nella Tabella 3, colonna "Scarico in acque superficiali", dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.. 17.2 Le percentuali di costo da applicare alla tariffa unitaria di depurazione riferite ai singoli inquinanti sono:

Elemento	%	Valore limite
% Alluminio	3%	1
%Nitrati	3%	20,00
%Nitriti	3%	0,60
%Cadmio	3%	0,02
%Cloruri	4%	1200,00
%Cromo	3%	2,00
%Ferro	3%	2,00
%Fluoruri	3%	6,00
%grassi	3%	20,00
%Nichel	3%	2,00
%Oli minerali	3%	5,00
%Piombo	3%	0,20
%Rame	3%	0,10
%Solfati	3%	1000,00
%tensioattivi	4%	2,00
%Zinco	3%	0,50

- 8 La componente V_p , rappresenta il volume annuo scaricato dall'utente industriale (mc/anno) così come normato all'art. 18bis.

Articolo 20 – Vincolo ai ricavi

- 1 La spesa annua di ciascun utente industriale, a parità di refluo scaricato (volume e caratteristiche qualitative), non può essere incrementata o decrementata di un valore superiore al 10% annuo rispetto alla spesa sostenuta con seguente metodo previgente (rif. Verbale n. 41/2018 "Esame ed approvazione nuova articolazione tariffaria ai sensi della normativa ARERA (TICSI)).

$$T2 = Q + \left[F + D + K2 \times \left(\frac{O_i}{O_f} \times db + \frac{S_i}{S_f} \times df \right) + da \right] \times V$$

essendo:

- T_2 = corrispettivo dovuto (€/anno).
- Q = canone di fruizione del servizio, determinato in 4 volte il canone per fognatura e depurazione per le utenze non domestiche
- F = coefficiente di costo medio annuale del servizio di fognatura (€/mc) – In conformità alla delibera CIPE n. 52/01 che prevede l'allineamento alla tariffa delle utenze civili, tale coefficiente assume un valore pari al 14% della tariffa massima del S.I.I per le utenze non domestiche, stabilita anno per anno dall'EGATO 6.
- D = coefficiente di costo medio annuale del servizio di depurazione (€/mc).
- K_2 = coefficiente che assume di norma valore 1; tale coefficiente assume il valore 0 per le utenze produttive con scarichi che, per la loro natura o perché depurati in impianti preesistenti all'impianto terminale, rientrano nei limiti di accettabilità previsti per l'effluente all'impianto terminale. Può assumere valori superiori per tener conto di maggiori oneri di trattamento dovuti alla peculiarità del singolo scarico industriale.
- db = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti secondari (€/mc).
- df = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari (€/mc).
- O_i = COD dell'affluente industriale, in mg/l. In assenza di convenzione fra le parti viene assunto come valore il limite massimo previsto per lo scarico in pubblica fognatura (500 mg/l). In presenza di convenzione si assume il valore indicata nella stessa.
- O_f = COD di liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria in mg/l, pari al valore 280 mg/l.
- S_i = materiali in sospensione totali dell'affluente industriale in mg/l. In assenza di convenzione fra le parti viene assunto come valore il limite massimo previsto per lo scarico in pubblica fognatura (200 mg/l). In presenza di convenzione si assume il valore indicata nella stessa.
- S_f = materiali in sospensione totali del liquame totale affluente all'impianto, in mg/l, pari al valore 100 mg/l.

- da = coefficiente di costo in €/mc. Tiene conto degli oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiali riducenti. Detto coefficiente sarà posto uguale a zero per gli scarichi che, per la loro natura o perché depurati in impianti preesistenti all'impianto terminale, rientrano nei limiti di accettabilità previsti per l'affluente dell'impianto terminale. Il coefficiente è diverso da 0 per quegli scarichi che non rientrano nei limiti previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D.L. 152/06 e s.m.i.
- V = volume dell'affluente industriale scaricato (mc/anno).

Articolo 21- Determinazioni analitiche dei reflui industriali

- 1 Le concentrazioni degli inquinanti principali COD_p , p SST , N_p , P_p e degli inquinanti specifici X_j , p che rientrano nel calcolo della formula illustrata al comma 19.3 sono determinate come media aritmetica dei valori ottenuti:
 - dalle 3 più recenti rilevazioni, laddove vengano effettuate fino a 3 determinazioni analitiche all'anno;
 - da tutte le rilevazioni dell'anno, in caso di più di 3 determinazioni analitiche all'anno.
- 2 Le concentrazioni dei parametri inquinanti per i quali non sono ancora disponibili 3 rilevazioni, nelle more del completamento dei campionamenti necessari, sono poste pari, per ciascun inquinante principale o specifico:
 - al 70% dei corrispondenti valori indicati negli atti autorizzativi, nei casi di assenza di rilevazioni o di presenza di 1 o 2 rilevazioni con valori fino al 70% dell'autorizzato;
 - al 100% dei corrispondenti valori indicati negli atti autorizzativi, nei casi di presenza di 1 o 2 rilevazioni con valori superiori al 70% dell'autorizzato.
- 3 Il Gestore è tenuto ad effettuare un numero minimo annuale di determinazioni analitiche sui reflui industriali al fine di individuare le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici da utilizzare nella formula tariffaria. Il numero minimo di determinazioni analitiche è individuato sulla base dei volumi scaricati, applicandosi la condizione più stringente nei casi in cui il volume massimo giornaliero e il volume

annuo scaricati dall'utente industriale, ricadano in classi di obbligo diverse sulla base della tabella riportata nel seguito.

Volume scaricato*	Numero determinazioni analitiche annuali minime dei reflui industriali con assenza di sostanze pericolose	Numero determinazioni analitiche annuali minime dei reflui industriali con presenza di sostanze pericolose
≤ 15 mc/gg e ≤ 3.000 mc/anno	0	1
16-100 mc/gg o 3.001-25.000 mc/anno	1	2
101-400 mc/gg o 25.001-100.000 mc/anno	2	3
> 400 mc/gg o > 100.000 mc/anno	3	4

* Ai fini della presente tabella, per volume scaricato si intende il volume massimo giornaliero o il volume annuo, come risultanti dalla fatturazione emessa riferita al più recente anno solare.

- 4 Al fine dell'individuazione del numero minimo di determinazioni analitiche, le sostanze pericolose da considerare sono solamente quelle utilizzate nel ciclo produttivo aziendale e/o quelle che possono interessare le acque reflue scaricate.
- 5 Il numero minimo di determinazioni analitiche indicato nella precedente tabella può essere conseguito anche mediante l'utilizzo di dati derivati da analisi condotte in regime di autocontrollo dall'utente industriale, su specifica richiesta del Gestore.
- 6 Qualora il Gestore – anche ai sensi del comma 21.5 - disponga di sufficienti determinazioni analitiche attendibili anche per le utenze per le quali non sono previsti obblighi di determinazione ai sensi del precedente comma 21.3, ha la facoltà di utilizzare i medesimi dati nella formula tariffaria.
- 7 Le determinazioni analitiche sono riferite, di norma, a un campione medio prelevato nell'arco delle tre ore. Tuttavia, è ammessa la possibilità di effettuare campioni istantanei o comunque di durata differente dalle tre ore, qualora il Gestore ritenga che tale modalità sia maggiormente rappresentativa del refluo scaricato. L'utente ha diritto a presenziare a tutte le fasi del controllo, inclusi il campionamento, l'apertura del campione e l'esecuzione dell'analisi. Il Gestore è tenuto a consegnare all'utente che ne faccia richiesta, una porzione del campione prelevato dal medesimo, al fine di garantire all'utente la possibilità di effettuare l'analisi presso un laboratorio di sua fiducia. In generale i metodi adottati per le analisi dal Laboratorio del Gestore sono normalizzati (metodi per i quali si conoscono le prestazioni e/o sono riconosciuti a

livello nazionale – es. metodi APAT o internazionale, quali ISO, EPA, APHA, ..); in assenza di tali metodi il Laboratorio di riferimento può fare ricorso a metodi interni (per esigenze strumentali e/o di tempistiche di risposta sulle analisi o ancora per la ricerca di particolari analiti)”.

Articolo 22 - Maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione

1 Agli utenti industriali per i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti principali e/o, ove previsto, degli inquinanti specifici superiori ai valori autorizzati, a seguito della procedura di cui all'art. 21, il Gestore applica nella successiva fatturazione, in aggiunta alla tariffa T_p , di cui all'articolo 19.3, un elemento di penalizzazione pari a:

$$\text{Penale} = \mu \cdot T_{dind} \cdot V_p$$

dove:

- μ : rappresenta il fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione del refluo;
- T_{dind} : rappresenta la tariffa unitaria quali-quantitativa di depurazione relativa al trattamento dei reflui equivalenti al refluo di riferimento di cui all'articolo 19.7
- V_p : rappresenta il volume scaricato di cui all'articolo 19.8

2 Il fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione μ è determinato come segue:

$$\begin{aligned} \mu_p = & \max \left\{ 0; \frac{COD_p - COD_{aut,p}}{COD_{aut,p}} \right\} \cdot m_{COD} + \max \left\{ 0; \frac{SST_p - SST_{aut,p}}{SST_{aut,p}} \right\} \cdot m_{SST} + \\ & + \max \left\{ 0; \frac{N_p - N_{aut,p}}{N_{aut,p}} \right\} \cdot m_N + \max \left\{ 0; \frac{P_p - P_{aut,p}}{P_{aut,p}} \right\} \cdot m_P + \sum_j \left[\max \left\{ 0; \frac{X_{j,p} - X_{j,aut,p}}{X_{j,aut,p}} \right\} \cdot m_{X_j} \right] + \\ & + \max \left\{ 0; \frac{V_p - V_{aut,p}}{V_{aut,p}} \right\} \cdot m_V \end{aligned}$$

Dove :

- COD_{aut} , SST_{aut} , N_{aut} , P_{aut} , X_{aut} , V_{aut} : rappresentano le concentrazioni e i volumi riportate negli atti autorizzativi del refluo p-esimo;

- mCOD , mSST , mN , mP , mXj , mV : rappresentano i coefficienti di maggiorazione fissati dall'EGATO in funzione della pericolosità degli inquinanti, nonché dell'impatto sui costi delle diverse tipologie di inquinanti e del fattore volumetrico. Tali coefficienti assumono i seguenti valori:

Inquinante	Coefficiente di maggiorazione
COD	0,4
SOLIDI SOSPESI	0,25
N	0,25
P	0,1
TENS	0,03
CROMO	0,01
NICHEL	0,01
RAME	0,01
ZINCO	0,01
FERRO	0,01
CADMIO	0,01
PIOMBO	0,01
ALLUMINIO	0,01
CLORURI	0,12
GRASSI E OLI	0,05
OLI MINERALI	0,05
SOLFATI	0,02
NITRITI	0,05
NITRATI	0,05
VOLUMI	0,05

- 3 La rilevazione del superamento delle concentrazioni autorizzate, per ciascun parametro inquinante principale o specifico, deve essere confermata da una seconda determinazione analitica. Nel corso della seconda determinazione analitica è cura del Gestore comunicare all'utente l'esito di superamento dei limiti rilevato nel corso della verifica precedente.

- 3.a Il Gestore effettua il ricontrollo applicando le stesse modalità di campionamento ed analisi di cui al precedente art. 21.
- 3.b Nel caso sia riconfermato il supero, oltre all'applicazione della penale, il Gestore dovrà inviare comunicazione agli Enti preposti (Provincia, ARPA, Comune) indicando l'anomalia rilevata e, nel caso la stessa possa provocare problematiche all'esercizio del depuratore posto a valle, porre in atto i provvedimenti di competenza.
- 4 L'elemento di penalizzazione di cui al comma 22.1 cessa la sua applicazione nella tariffa annua successiva alla prima determinazione analitica che non rileva il superamento dei limiti autorizzati.

Articolo 23: Determinazione delle tariffe da applicarsi per i servizi di fognatura e depurazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne

1. Relativamente alle acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne, la tariffa per il servizio di fognatura e depurazione sarà articolata come segue:

$$T = \underbrace{TF}_{\text{Termine fisso}} + \underbrace{(F + D)}_{\text{Tariffa}} \times \underbrace{[(S \times 0.005 \times N^\circ) + VL]}_{\text{Volume}}$$

T = importo annuo da pagare da parte dell'utente in €

Termine fisso

T_F = Canone di fruizione del servizio di fognatura e depurazione pari al 46% del canone del SII per le utenze non domestiche stabilito anno per anno dall'A.ato6.

Tariffa

F = coefficiente di costo del servizio di fognatura (€/mc), tale coefficiente assume un valore pari al 14% della tariffa massima del S.I.I per le utenze non domestiche stabilita anno per anno dall'A.ato6.

D = k × A × C_d

k = coefficiente relativo all'attività produttiva riportato in Allegato 1.

A = coefficiente relativo al tipo di pretrattamento, delle acque di prima pioggia, utilizzato dall'utente prima dello scarico in fognatura:

- Vasca di prima pioggia **A = 1,5**
- Vasca di prima pioggia con dissabbiatore **A = 1,25**
- Vasca di prima pioggia con dissabbiatore e separatore di olii e grassi **A = 1,00**
- Vasca di prima pioggia con dissabbiatore, separatore di olii e grassi e trattamento chimico fisico spinto (filtrazione su zeoliti, carboni attivi o altro, sistemi ad Ozono ecc.) **A = 0,90.**

C_d = coefficiente di costo del servizio di depurazione (€/mc), tale coefficiente assume un valore pari al 32% della tariffa massima del S.I.I per le utenze non domestiche stabilita anno per anno dall'ATO 6.

Volume

S = superficie scolante, come definita dall'art. 16bis, espressa in m².

V_L = volume di acqua di lavaggio recapitato in un anno, espresso in m³. Il dato è quello dichiarato nel Piano di Prevenzione e Gestione di cui all'art. 10 ed allegato A del Regolamento regionale 1/R

0,005 = altezza in metri del battente di acqua di prima pioggia come definito dall'art. 6 comma 1 lettera b) del Regolamento regionale 1/R,

N° = 28, numero medio di eventi meteorici in un anno nell'ATO6 definiti ai sensi dell'articolo 16 bis.

Articolo 24: Risarcimento del danno – Garanzie.

1. Il risarcimento dei danni causati dall'attività del Gestore, eccezion fatta di quelli eventualmente cagionati da interruzioni o sospensioni del servizio ai sensi dell'art. 13, seguirà i dettati del Codice Civile in materia.
2. Allo stesso modo si opererà in caso di danni provocati dal singolo utente al Gestore.
3. Relativamente alle utenze industriali potranno essere richieste, ad insindacabile giudizio del Gestore del servizio, quale condizione per l'attivazione o per la continuazione del servizio, adeguate garanzie sussidiarie a copertura di rischi specifici.

Articolo 25: Verifica dei requisiti.

1. Ferma restando la particolare disciplina di legge e di regolamento, nei confronti delle utenze industriali il Gestore è in diritto di esercitare la verifica dei requisiti ai fini delle autorizzazioni tempo per tempo prescritte, nonché l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali con possibilità, nei casi più gravi, di risoluzione del rapporto.
2. Per gli ulteriori obblighi ad esse inerenti, si rinvia all'apposito Regolamento tecnico.

Articolo 26: Controversie.

1. La risoluzione delle controversie insorgenti dall'interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento in quanto parte integrante e sostanziale del contratto d'utenza, escluse quelle per legge non componibili, è regolata dai commi che seguono.
2. Per quanto attiene le utenze con qualifica ed organizzazione di impresa, tale composizione è disciplinata dalle singole convenzioni-contratto autorizzative, che di regola prevedono il ricorso all'arbitrato irrituale.
3. Per quello che riguarda le altre utenze, si ricorrerà alla conciliazione tra le parti, esperita in sede di Camera di Commercio ai sensi di legge.

Articolo 27: Rinvio.

1. Per quanto non espressamente già dichiarato o disposto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla Carta dei Servizi e -per le utenze industriali -alle leggi di settore ed al Regolamento Tecnico.
2. Si fa inoltre rinvio alle disposizioni del Codice Civile tempo per tempo vigenti, se compatibili con le normative sopracitate.

Allegato 1 – Coefficienti Di Calcolo Per Tariffazione Acque Meteoriche

k	
0,80	<p>6.4:</p> <p>a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;</p> <p>b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);</p> <p>c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).</p>
0,90	<p>Altre attività indicate all'art. 7 del #ESTR Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R.</p> <p>Impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti;</p>
0,95	<p>2. Produzione e trasformazione dei metalli.</p> <p>2.1 Impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.</p> <p>2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.</p> <p>2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:</p> <p>a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;</p> <p>b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;</p> <p>c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.</p>
1,00	<p>2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.</p> <p>2.5. Impianti:</p> <p>a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;</p> <p>b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.</p> <p>3. Industria dei prodotti minerali.</p> <p>3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.</p> <p>3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.</p> <p>3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.</p> <p>3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.</p> <p>3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³.</p> <p>6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.</p> <p>6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:</p> <p>a) 40.000 posti pollame;</p> <p>b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o</p> <p>c) 750 posti scrofe.</p> <p>Centri intermodali previsti dal Piano territoriale regionale</p>
1,25	<p>Attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);</p> <p>1. Attività energetiche.</p> <p>1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.</p> <p>1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.</p> <p>1.3. Cokerie.</p> <p>1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.</p> <p>2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.</p>

4. Industria chimica.

Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

- a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
- b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
- c) idrocarburi solforati;
- d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
- e) idrocarburi fosforosi;
- f) idrocarburi alogenati;
- g) composti organometallici;
- h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
- i) gomme sintetiche;
- j) sostanze coloranti e pigmenti;
- k) tensioattivi e agenti di superficie.

4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

- a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
- b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
- c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
- d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
- e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).

4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.

4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.

4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

6. Altre attività.

6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

- a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.

6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.

6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

Stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi normativa vigente in materia;

Centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;

Depositi e impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

1,30 5. Gestione dei rifiuti. Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.

5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.